

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 97

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati LUZZATTO, FERRI MAURO, FORTUNA, MARANGONE

*Presentata il 6 giugno 1963*

Norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio ed entrata in vigore il 16 febbraio 1963, è stato approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il suo articolo 69 dispone che « con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale ». Due proposte di legge di iniziativa parlamentare erano state presentate a tale scopo il 20 dicembre 1962 (n. 4387, Beltrame ed altri) e il 26 gennaio 1963 (n. 4528, Biasutti ed altri); la I Commissione della Camera ne iniziò l'esame, e lo concluse, approvando un nuovo testo, esteso anche a particolari normazioni più ampie, che le due proposte non prevedevano; ma lo scioglimento delle Camere ne prevenne la discussione in aula e la trasmissione all'altro ramo del Parlamento.

Il compito di ottemperare al precetto dell'articolo 69, e di dar così adito all'effettiva entrata in funzione della quinta Regione a Statuto speciale prevista dalla Costituzione, spetta alla IV legislatura.

Alla Camera testè eletta ci onoriamo perciò di presentare sin dall'apertura dei suoi lavori, senza ritardo, una proposta di legge per l'elezione e la convocazione del primo

Consiglio di questa Regione. Ci siamo attenuti al testo elaborato dalla Commissione nella precedente legislatura, con qualche ritocco che ci permettiamo di sottoporre al benevolo esame degli onorevoli colleghi, e con notevoli abbreviazioni, che ci sembrano idonee a consentire una più sollecita approvazione della proposta, e un più sollecito adempimento del precetto costituzionale, rimettendo ad altra sede quelle questioni che non sono indispensabili allo scopo di questa prima elezione, né si addicono ad una legge che tende a servire una sola elezione, e lasciare poi il campo alla competenza regionale riconosciuta dallo Statuto.

Abbiamo ritenuto doveroso non dipartirci, nella nostra proposta, dal sistema proporzionale matematico, che meglio si addice agli interessi della rappresentanza regionale, e corrisponde a principi dei quali riteniamo generalmente valida l'affermazione.

Abbiamo ritenuto che, per la prima elezione, non competesse a legge della Repubblica entrare nella complicata materia del contenzioso e delle relative procedure, meglio regolabili, per questa e per le altre Regioni, dopo che la Regione abbia esercitato per la propria competenza la funzione legislativa in materia elettorale.

Abbiamo giudicato doveroso altresì, per una legge transitoria di tal natura, non snuire la dignità regionale, per quanto con-

cerne la convalida, che comporta ed assorbe per la prima elezione ogni conseguente normazione su ricorsi, e per quanto concerne la regolamentazione provvisoria dall'Assemblea da eleggere.

Abbiamo ritenuto infine, che, stante il generico richiamo per quanto non qui disposto, alla legge per l'elezione della Camera dei Deputati, né occorresse ripetere una normazione, che, in quanto non difforme, già è contenuta nel rinvio, né dipartirsi dai principi, che da tale rinvio, già accolto dalle menzionate proposte e dal testo della Commissione, direttamente discendono. Da ciò le poche modificazioni, e le notevoli abbreviazioni rispetto al testo approvato dalla Commissione nella precedente legislatura.

Del resto altro non intendiamo se non sottoporre gli elementi di lavoro necessari alla nuova Camera: la quale deciderà, su ciascuna questione, qual sia la soluzione migliore, ciò che sia da togliere, ciò che sia da lasciare, ciò che sia da aggiungere. A noi preme presentare un testo, che rappresenti principi e concetti dei quali siamo profondamente convinti, e che serva ad accelerare i lavori parlamentari per la più sollecita possibile approvazione della legge elettorale in questione.

Le elezioni e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

sono un adempimento costituzionale, che riteniamo sia doveroso attuare al più presto; e costituiscono il completamento dell'opera condotta dalla terza legislatura con l'elaborazione e l'approvazione dello Statuto speciale previsto dalla Costituzione, statuto che, benché promulgato e formalmente entrato in vigore, solo con l'elezione del primo Consiglio regionale potrà cominciare a trovare applicazione.

Con l'approvazione dello statuto, una grande aspettazione è sorta nella popolazione interessata: essa rimane delusa, sinché il primo Consiglio regionale non abbia preso a funzionare. È nostro compito perciò far sì che questa aspettazione non rimanga ulteriormente delusa. È nostro dovere offrire alla popolazione della Regione lo strumento legislativo, mediante il quale essa possa eleggere la sua rappresentanza, e dar vita alla Regione.

Rimettendo la nostra proposta, come contributo al lavoro e al dovere comune, all'attenzione degli onorevoli colleghi, il nostro intento e il nostro augurio sono che al più presto gli elettori del Friuli-Venezia Giulia siano posti in grado di eleggere i loro rappresentanti regionali. E per questo fine non dubitiamo del consenso della gran maggioranza degli onorevoli colleghi, alla cui benevola attenzione sottoponiamo le norme seguenti, che si sembrano idonee e sufficienti allo scopo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

### ART. 2.

Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

### ART. 3.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per l'applicazione del citato testo unico le parole: « Camera dei Deputati », « Deputato », « Segreteria della Camera dei Deputati », si intendono sostituite rispettivamente

con le seguenti: « Consiglio regionale », « Consigliere regionale », « Cancelleria della Corte d'appello ».

#### ART. 4.

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Trieste non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

#### ART. 5.

Sono elettori del Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

#### ART. 6.

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) i giudici della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

b) il capo e vice capo della polizia;

c) i capi di Gabinetto dei Ministri;

d) il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;

e) il commissario del Governo nella Regione;

f) i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

i) i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto, se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non hanno ancora reso il conto.

Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10.

#### ART. 7.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli eletti di cui al comma precedente devono dichiarare alla Presidenza del consiglio regionale, entro otto giorni dalla validità delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando la opzione si intendono prescelte le altre cariche e l'eletto decade da consigliere regionale.

Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni « membro del Parlamento » con « Consigliere regionale », « Governo » con « Giunta regionale », « Amministrazione dello Stato » con « Amministrazione regionale », « Stato » con « Regione », « funzioni di Governo » con « la carica di membro della Giunta regionale ».

#### ART. 8.

Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del Collegio è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da

tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

#### ART. 9.

Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito.

Le opposizioni contro le decisioni della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'Ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

#### ART. 10.

Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al precedente articolo 8, secondo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

Contro la eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme dell'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

#### ART. 11.

I certificati elettorali per l'elezione del Consiglio regionale sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pub-

blicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

#### ART. 12.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

#### ART. 13.

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel comune ove si trovano, purché nel territorio della Regione, con le modalità di cui all'articolo 50 del testo unico anzidetto.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, siti nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

#### ART. 14.

L'elettore può manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

#### ART. 15.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli

atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1°) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2°) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

3°) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2°), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

4°) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale.

5°) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

6°) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

7°) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2°);



8º) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale di cui al n. 6º) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8º), del presente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

#### Art. 16.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma del precedente articolo 8 ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1º) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2º) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3º) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi di cui al n. 1º). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati; a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già proclamati eletti dall'Uffi-

cio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

**ART. 17.**

Sino a quando il Consiglio regionale non abbia approvato il proprio regolamento interno previsto dall'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, si osserveranno, in quanto applicabili e non contrastanti con lo Statuto regionale, le norme del Regolamento della Camera dei Deputati.

Fino a quando non sarà emanata la legge regionale prevista dall'articolo 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale è composta del Presidente, di otto assessori effettivi e di due assessori supplenti.

**ART. 18.**













Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti previsti dal capitolo n. 414 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

TABELLA A

 _____ ----- _____		 _____ ----- _____
 _____ ----- _____		 _____ ----- _____
 _____ ----- _____		 _____ ----- _____
 _____ ----- _____		 _____ ----- _____
 _____ ----- _____		 _____ ----- _____
 _____ ----- _____		 _____ ----- _____

N. B. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.



**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Data dell'elezione

*Collegio di*

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello Scrutatore

